



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DELLA SINDACA

ORDINANZA N. 146

in data 10/10/2018

OGGETTO:

Conferma dell'Ordinanza n.68 del 05 giugno 2018 "Limitazione degli orari di funzionamento ed utilizzo degli apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati nel territorio comunale".

LA SINDACA

Richiamata la propria ordinanza n.68 del 05/06/2018 avente ad oggetto la limitazione degli orari di funzionamento ed utilizzo degli apparecchi da gioco leciti di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati nel territorio comunale, alla quale si fa pieno ed integrale rinvio;

ricordato che il suddetto provvedimento si pone come obiettivo quello di cercare di arginare o quanto meno limitare il fenomeno della dipendenza patologica da gioco d'azzardo, la cui diffusione non può sottovalutarsi per le problematiche sociali che esso comporta;

dato atto che la suddetta ordinanza sindacale è stata recentemente impugnata davanti al TAR Sardegna da un'impresa operante nel settore, con adduzione, in linea generale, delle seguenti eccezioni:

- violazione dell'articolo 50, comma 7 del TUEL, eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti; eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- violazione degli articoli 1, 8-bis e 16 L.n.689/1981, eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti;

considerato che, pur non desumendosi formalmente dal provvedimento impugnato, è evidente che la sua adozione non può che basarsi, in prima battuta, sui dati regionali Ufficiali, comunemente accessibili a tutti e sicuramente di pubblico dominio per l'attualità del fenomeno del Gioco d'azzardo patologico, rilevabili in primis dal Piano regionale 2017 per il contrasto del Gioco d'azzardo Patologico (GAP) in Sardegna, allegato alla delibera di Giunta Regionale n.51/22 del 17/11/2017, nel quale è contenuta una compiuta analisi del fenomeno, con statistiche aggiornate al 31/12/2016, dalle quali si rileva che i soggetti trattati nel 2016 presso le unità GAP regionali sono n.616;

evidenziato che, tenuto conto anche del richiamato ricorso, l'Amministrazione ha comunque provveduto ad acquisire ulteriori informazioni sulla diffusione del GAP a livello territoriale, ricevendo formalmente dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Cagliari - Centro per il trattamento dei Disturbi Psichiatrici e Gioco d'Azzardo Patologico, i dati sull'utenza assistita anche nel 2017, quale ultimo anno consuntivato;

rilevato che dai suddetti dati, relativi all'utenza facente capo alla ASL di Cagliari, della quale fa parte anche il Comune di Sestu e che può senz'altro essere caratterizzata da una ampia mobilità all'interno di tutto il territorio oggetto di analisi, appare evidente la diffusione del GAP in ampie fasce della popolazione, con massima incidenza nei soggetti tra i 45 e i 49 anni; più in generale si rileva che:

- nel 2016 hanno ricevuto trattamenti n.235 utenti;
- nel 2017 sono risultati in trattamento n.257 utenti, dei quali n.104 risultano nuovi utenti, ovvero da intendersi come persone che hanno iniziato il primo trattamento nella loro vita e che quindi non hanno mai intrapreso in precedenza trattamenti per il disturbo da gioco d'azzardo;

ritenuto che, essendo il totale degli utenti trattati nel 2017 per GAP rappresentato per oltre il 40% da nuovi utenti, il fenomeno può considerarsi tutt'altro che in regressione, con la necessità che le amministrazioni, a tutti i livelli, si adoperino, per quanto di competenza, per cercare di prevenirne la diffusione e arginarne la portata;

valutato comunque che dai dati ufficiali non possa che intravedersi l'apice del fenomeno, costituito dalle sole persone che, acquisita una non scontata consapevolezza sulla propria condizione, si siano rivolte alle strutture preposte per tentare di emanciparsi dal tunnel della dipendenza da gioco patologico;

atteso che:

- il Comune di Sestu, per la sua collocazione territoriale nonché per l'estensione e la frequentazione della sua area commerciale/artigianale, è sicuramente in grado di attirare o comunque intercettare fasce di utenza provenienti da tutto l'hinterland, all'interno delle quali può ragionevolmente e statisticamente ritenersi che possano rinvenirsi soggetti a rischio di GAP o già vittime del gioco patologico;
- l'adozione da parte della limitrofa Amministrazione comunale di Cagliari delle ordinanze n.15 del 04/05/2017 e n.39 del 25/07/2017, a loro volta impugnate e confermate in sede giurisdizionale, concernenti la regolamentazione degli orari di apertura al pubblico e delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecito, tutt'ora in vigore, può contribuire in prospettiva al riversamento di alcune fasce di utenza a rischio GAP sul territorio di Sestu, andando di fatto potenzialmente a vanificarne le finalità, rinvenibili nel tentativo di favorire la regressione del fenomeno;
- in merito alla limitazione dell'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il Comune di Sestu, con la citata ordinanza n.68 del 05/06/2018, ha optato per l'adozione delle medesime limitazioni orarie assunte dall'Amministrazione comunale di Cagliari al fine di evitare il possibile flusso di giocatori patologici da un territorio all'altro;

acclarato che il secondo motivo di impugnazione si riferisce alla presunta <<violazione degli artt.1, 8-bis e 16 L.n.689/1981. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti>> nella parte in cui, in linea generale, <<l'ordinanza, discostandosi da quanto previsto dall'art.8-bis L.n.689/1981 in materia di reiterazione degli illeciti amministrativi, prevede la sanzione della sospensione dell'attività o del funzionamento degli apparecchi, in ipotesi di particolare gravità o recidiva, intendendo per quest'ultima anche l'ipotesi in cui la violazione sia commessa per due volte nel periodo di un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689>>;

dato atto che sebbene la previsione sanzionatoria eccepita si discosti dalla suddetta disposizione normativa, la possibilità di introdurre sanzioni accessorie del tenore di quella eccepita nell'ordinanza impugnata, anche nell'ipotesi di recidiva, in caso analogo, è stata di recente riconosciuta dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n.1933/2018, laddove la sanzione pecuniaria amministrativa non si riveli uno strumento di suo sufficiente a realizzare davvero l'interesse cui presiede, nella quale in particolare si evidenzia che: <<anche la previsione dell'irrogazione di una misura amministrativa restrittiva, denominata o meno – ma il dato è nominale, in realtà trattandosi come si è visto di un'azione di amministrazione attiva – 'sanzione accessoria', quale conseguenza della violazione dell'ordinanza sindacale di disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e scommesse e del funzionamento di apparecchi con vincite di gioco in danaro, è coperta da apposita previsione di legge, che può essere ragionevolmente individuata proprio nell'art. 10 del T.U.L.P.S. (secondo cui "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata"), di cui non può predicarsi – avendo come presupposto un <<abuso>> - un rapporto esclusivo a servizio delle sole autorizzazioni di polizia in senso stretto, dovendo al contrario tale previsione intendersi applicabile anche a quelle autorizzazioni che, per effetto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 616 del 1977 sono state trasferite ai comuni e per l'abuso del titolo costituito, nella fattispecie in esame, dalla (ripetuta) violazione delle disposizioni, legittimamente date dall'autorità comunale, in tema di orario di apertura e funzionamento delle sale gioco autorizzate>>;

ritenuto che, alla luce di quanto sopra evidenziato, risulti doveroso per l'Amministrazione

intervenire nei limiti e con gli strumenti riconosciuti dalla Legge, al fine di garantire la salute, l'integrità psichico-fisica e socio-economica dei cittadini, avuto riguardo in particolare alle fasce più deboli ed esposte della popolazione, adoperandosi fattivamente per contrastare e prevenire i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, nell'ottica di tutela dell'interesse pubblico generale, confermando, per tutte le considerazioni e motivazioni testé esposte, le limitazioni all'orario di gioco di cui alla citata ordinanza n.68 del 05/06/2018, nella convinzione che la diminuzione delle possibilità di gioco non possa che determinare una riduzione del rischio del manifestarsi di situazioni di gioco compulsivo-patologico;

visto l'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000;

CONFERMA

tenuto conto di quanto esposto in premessa, la precedente Ordinanza Sindacale n.68 del 05/06/2018, cui si fa pieno ed integrale rinvio, la cui parte motivazionale deve intendersi integrata dall'analisi istruttoria rappresentata nella presente;

DISPONE

che le limitazioni contenute nella predetta ordinanza esplichino effetto fino alla sostanziale regressione del fenomeno, da appurarsi tramite i dati territoriali ufficiali di diffusione del GAP, cui farà seguito idoneo atto di ritiro.

AVVERTE CHE

il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito istituzionale www.comune.sestu.ca.it nonché nell'Albo Pretorio online dello stesso Comune per la generale conoscenza e trasmesso per quanto di competenza alla Questura di Cagliari e ai Carabinieri di Sestu;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari nella via Sassari n.17, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

LA SINDACA

Dott.ssa Maria Paola Secci